



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 101 del 14/04/2021 – 20/05/2021 Udienza pubblica del 13/04/2021
Massima 1:	Titolo Paesaggio – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Posizionamento delle strutture turistico-ricreative a servizio della balneazione – Autorizzazione per l'intero anno solare – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio – Violazione dei limiti delle competenze statutarie – Illegittimità costituzionale. Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 146 del codice dei beni culturali e dell'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 3 (Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1989 e n. 8 del 2015 in materia di Piano di utilizzo dei litorali), che aggiunge il comma 1-bis all'art. 43 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio). Il nuovo comma 1-bis stabilisce che “il posizionamento delle strutture di facile rimozione a scopo turistico-ricreativo è ammesso per l'intero anno solare e che l'efficacia delle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche relative alle dette strutture, ubicate nella fascia dei trecento metri dalla battigia marina, ha durata pari a quella della concessione demaniale e, al di fuori del demanio, fino al perdurare della relativa esigenza”. Dal tenore letterale della norma si evince come il legislatore regionale intenda da un lato, rendere stabili le strutture soggette a rimozione stagionale secondo la relativa autorizzazione paesaggistica, dando agio a chiunque svolga attività turistico-ricreativa sulle spiagge a derogare agli obblighi in essa contenuti e, dall'altro, prorogare ex lege l'efficacia temporale dell'autorizzazione paesaggistica uniformandola a quella della concessione demaniale marittima o, fuori dal demanio, addirittura <i>sine die</i>. Tutto ciò in palese contrasto con l'art. 146 del Codice dei beni Culturali, recante



	norme di grande riforma economico-sociale e come tali vincolanti anche per le Regioni ad autonomia speciale (Cfr. sentenze 172/18 e 189/16) e con l'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, che riserva alla competenza legislativa statale la materia della tutela dell'ambiente e del paesaggio. La norma impugnata si pone altresì in contrasto con l'art. 3 dello Statuto speciale della regione Sardegna, che attribuisce alla Regione la competenza legislativa in materia edilizia ed urbanistica, prescrivendo, però, il rispetto delle norme statali “di grande riforma economico-sociale”.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 2, comma 1, lettera a), della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 3. Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; Art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). Altri parametri e norme interposte Art. 146, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Massima 2:	Titolo Paesaggio – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Piano di utilizzo dei litorali [PUL] – Previsione che le strutture assentite con titolo concessorio demaniale permangono invariate per posizionamento, superficie, oggetto e utilità turistico-ricreative sino alla scadenza del relativo titolo – Interventi consentiti in assenza del PUL – Lamentata violazione del principio della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio, di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e di ordinamento penale – Lamentata violazione dei limiti delle competenze statutarie – Non fondatezza delle questioni. Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettere b), c) e d), della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 3 (Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1989 e n. 8 del 2015 in materia di Piano di utilizzo dei litorali), promosse, in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lettere l), m) ed s), della Costituzione e all’art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché in relazione all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). L'art. 22-bis della legge regionale 45/1989 disciplina i Piani di Utilizzo del Litorali (PUL), strumenti di pianificazione comunale, aventi per oggetto l'utilizzazione delle aree demaniali marittime con finalità turistico ricreative : costruzione parcheggi, strutture a servizio della balneazione, della ristorazione e delle attività ludico-ricreative connesse all'uso del mare e prevede che, ove necessario, tali interventi si realizzino dopo avere ottenuto l'autorizzazione paesaggistica. La previsione regionale impugnata non introduce norme che consentano al titolare



	della concessione – nel caso in cui l'autorizzazione paesaggistica imponga la rimozione stagionale dei manufatti – di mantenere, invece, questi ultimi sul litorale per tutto l'anno. Non v'è, inoltre, riferimento alcuno alla proroga dell'efficacia di tale autorizzazione (che è espressamente richiamata dall'art. 22-bis della l.r. 45/1989) sino alla scadenza della concessione demaniale. Il posizionamento di strutture per l'esercizio delle attività svolte in regime di concessione demaniale marittima, di cui all'art. 1, comma 2, lettere b), c) e d), della legge della Regione autonoma Sardegna n. 3 del 2020 s'intende, pertanto, condizionato all'osservanza dell'art. 146 del codice dei beni culturali. Non esiste, dunque, incompatibilità tra la legislazione regionale che consenta il posizionamento di manufatti per l'intero anno e la legislazione statale sulla tutela dei beni paesaggistici, se la prima garantisce che l'attuazione della seconda sia, senza eccezioni, assicurata.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 1, comma 2, lettere b), c) e d) della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 3. Parametri costituzionali Artt. 9 e 117, secondo comma, lettere l), m) ed s), della Costituzione; Art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). Altri parametri e norme interposte Art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Massima 3:	Titolo Paesaggio – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Strutture turistico-ricreative di facile rimozione a servizio della balneazione – Disciplina transitoria nelle more dell'approvazione del Piano di utilizzo dei litorali (PUL) – Durata del permesso di costruire non più limitata alla sola stagione balneare – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio – Lamentata violazione dei limiti delle competenze statutarie – Non fondatezza delle questioni. Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 3 (Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1989 e n. 8 del 2015 in materia di Piano di utilizzo dei litorali), promosse, in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lettere l), m) ed s), della Costituzione e all'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché in relazione all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). La disposizione impugnata prevede l'abrogazione dell'art. 43, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 2015, secondo cui «in via transitoria il permesso di costruire per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 non può avere durata superiore a quella della stagione balneare». Tale



	intervento normativo non ha capacità lesiva della competenza statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, riguardando esclusivamente il permesso di costruire: un titolo edilizio, la cui disciplina ricade nella competenza del legislatore sardo.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 2, comma 1, lettera b), della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 3. Parametri costituzionali Artt. 9 e 117, secondo comma, lettere m), l) ed s), della Costituzione; Art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). Altri parametri e norme interposte Art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Bologna

